

Cass., civ. sez. III, del 10 maggio 2016, n. 9394

Il primo motivo (nullità della sentenza per violazione degli artt. 140 c.p.c., in relazione agli artt. 145 e 160 c.p.c., e conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 644 c.p.c.) con il quale la parte ricorrente allega la erronea qualificazione in termini di "nullità sanabile" anziché di "inesistenza" della notifica del decreto ingiuntivo, eseguita nei confronti della società ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto tale forma di notificazione non è prevista dalla legge, è infondato.

Premesso che il decreto ingiuntivo risulta emesso in data 6.6.2007 e dunque, in relazione alla concreta fattispecie, il procedimento notificatorio nei confronti della società era assoggettato alla disciplina dell'art. 145 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 2co 1, lett. c), n. 1), della legge 28 dicembre 2005 n. 263 (applicabile ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore, 1.3.2006), non essendo pertinente la risalente giurisprudenza -citata dalla società ricorrente- avente ad oggetto la norma abrogata, osserva il Collegio che l'assunto della ricorrente secondo cui l'art. 140 c.p.c. implica come destinataria della notifica esclusivamente una persona fisica e non giuridica e dunque tale forma di notifica alla società deve considerarsi "inesistente", contrasta con la consolidata giurisprudenza volta a distinguere il vizio di invalidità sanabile della notifica ex art. 160 e 156co3 c.p.c., determinato dalla difformità del procedimento seguito rispetto allo schema normativo, dalla ipotesi in cui l'attività compiuta al fine di portare l'atto a conoscenza del destinatario si palesi, invece, del tutto avulsa dal predetto schema normativo, a causa della assenza di qualsiasi astratto collegamento del luogo di notifica alla persona destinataria, ovvero della assoluta incertezza della persona cui l'atto è stato consegnato, od ancora essendo state seguite forme procedurali tali da escludere, anche solo potenzialmente, che l'atto possa pervenire nella sfera di conoscenza del destinatario.

L'art. 145, comma 1, c.p.c., nel testo applicabile "ratione temporis", ha introdotto, a modifica della precedente versione, forme equipollenti ed alternative per la notifica degli atti giudiziari alle persone giuridiche, potendo liberamente optare il richiedente per la notifica dell'atto presso la sede legale della persona giuridica (con consegna al rappresentante legale o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza ad altra persona addetta alla sede, ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede) ovvero per la notifica dell'atto direttamente al rappresentante legale-persona fisica secondo le forme ordinarie ex artt. 138, 139 e 141 c.p.c., "qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificamente residenza, domicilio e dimora abituale" (cfr. Corte cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6693 del 03/05/2012; id. Sez. 1, Sentenza n. 22957 de/ 13/12/2012).

Alla seconda parte del primo comma deve essere correlata la disposizione del terzo comma dell'art. 145 c.p.c.: se, infatti, la notifica non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, il richiedente può procedere nelle forme degli artt. 140 e 143 c.p.c., ma soltanto nei confronti della "persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente" .

La modifica normativa è intervenuta sostanzialmente a recepire l'orientamento giurisprudenziale precedentemente formatosi in assenza di espressa previsione normativa che consentisse l'applicabilità alla notifica alle persone giuridiche degli artt. 140 e 143 c.p.c..

Nel precedente regime, infatti, la notifica a mani proprie del rappresentante legale, presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale (diverse dalla sede legale dell'ente), ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., costituiva un forma meramente sussidiaria (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 20104 del 18/09/2006), rendendosi necessaria, ai fini della validità del procedimento notificatorio, la prova dell'inutile esperimento della notifica presso la sede legale od effettiva della persona giuridica (cfr. Corte cass. id. Sez. 5, Sentenza n. 15399 del 11/06/2008). Questa Corte era intervenuta a colmare la lacuna nel sistema, affermando l'applicabilità, nel caso in cui non fosse stato possibile eseguire la notifica alla persona giuridica neppure nella forma sussidiaria (art. 145co1 e co3 e.p.c., testo previgente), della notifica ai sensi dell'art. 140 e 143 c.p.c., specificando che la notifica non andata a buon fine per difficoltà di ordine materiale (momentanea assenza, incapacità o rifiuto delle persone indicate dall'art. 139 cod. proc. civ.; temporanea chiusura dei locali della sede: cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 7219 del 17/05/2002), consentiva di procedere "con le formalità dell'art. 140 cod. proc. civ. nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell'atto e purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente; oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell'atto da notificare, direttamente nei confronti della società; ove neppure ricorrano i presupposti per l'applicazione di tale norma (come nel caso in cui l'indirizzo della società, a seguito di cambiamento della numerazione civica, non reso conoscibile ai terzi nelle debite forme pubblicitarie, risulti riferito ad un luogo nel quale essa non abbia - e mai abbia avuto - sede), e nell'atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l'ente (la quale tuttavia risulti di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), la notificazione è eseguibile, nei confronti di detto legale rappresentante, ricorrendo alle formalità dettate dall'art. 143 cod. proc. civ." (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8091 del 04/10/2002; id. Sez. 3, Sentenza n. 3269 del 05/10/2003; id. Sez. 2, Sentenza n. 9447 del 21/04/2009).

La norma, nel testo riformato, ha escluso la relazione di sussidiarietà e la sequenza obbligata delle forme notificatorie, istituendo modalità alternative di notifica, qualora nell'atto notificando siano specificamente indicate le generalità, la qualità nonché la residenza, domicilio od abituale dimora della persona fisica che rappresenta l'ente, se diverse dalla sede legale (in tal caso venendo equiparata in toto la notifica alla persona fisica alla notifica alla sede dell'ente, in considerazione del nesso di immedesimazione organica del titolare dell'organo rappresentativo nella persona giuridica: cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 19468 del 20/09/2007), disponendo che, in caso di notifica negativa nei confronti dell'ente impersonale mediante consegna dell'atto presso la sede legale od effettiva, ovvero nei confronti del rappresentante legale, a mani proprie, presso il diverso luogo di residenza, domicilio, abituale dimora, può procedersi alla notifica nei confronti della persona fisica (quindi non anche nei confronti dell'ente: cfr. Corte cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18762 del 13/09/2011, secondo cui "In base alla nuova disciplina, dunque, il vano esperimento delle forme di notificazione previste nell'art. 145 c.p.c., commi 1 e 2 consente bensì l'utilizzazione delle forme previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c. per la notificazione alle persone giuridiche. Ciò, tuttavia, con la doppia precisazione che: 1) la notifica è fatta alla persona fisica che

rappresenta l'ente, e non già all'ente in forma impersonale (cfr. Cass. ord. 13 settembre 2011 n. 18762), e 2) le due strade sono alternative, dovendosi seguire quella prevista dall'art. 140 se il recapito della predetta persona fisica è noto, ma sul luogo non si rinvenivano persone alle quali consegnare il plico, e quella prevista dall'art. 143, nel caso d'irreperibilità della persona fisica medesima."; id. Sez. 1, Sentenza n. 9237 del 07/06/2012), ai sensi degli artt. 140 e 143 c.p.c. (terzo comma, art. 145 c.p.c., come sostituito dall'art. 2col , lett. c), n. 3) legge n. 263/2005).

Orbene, indipendentemente dalla interpretazione che della norma riformata è stata fornita da questa Corte, secondo cui la mancanza di indicazioni nell'atto notificando circa la persona fisica del rappresentante legale, non consente per ciò stesso al richiedente di effettuare la notifica ex art. 140 c.p.c. direttamente nei confronti dell'ente in forma impersonale (dovendo ritenersi affetta, pertanto, tale notifica dal vizio di nullità per violazione delle "disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia" ex art. 160 c.p.c.), rimanendo invece subordinata la applicazione della forma alternativa di notifica alla persona fisica, all'onere della previa ricerca ed identificazione, da parte del richiedente, delle generalità e della residenza, domicilio abituale dimora del rappresentante legale (onere che non comporta alcun eccessivo aggravio a carico del notificante, lesivo del diritto di difesa ex art. 24 Cost., laddove l'ente sia assoggettato a forme di pubblicità legale e tali dati risultino agevolmente reperibili presso il registro delle imprese), osserva il Collegio che la notifica del decreto ingiuntivo, eseguita ex art. 140 c.p.c. direttamente nei confronti della società mediante accesso e nel luogo in cui la stessa aveva la sede legale, se da un lato, non può ritenersi assolutamente estranea allo schema legale dell'art. 145 c.p.c. che prevede espressamente tale forma di notifica come idonea a realizzare la presunzione di conoscenza legale dell'atto da parte della società (la consegna dell'atto al rappresentante legale, indicato nell'atto, è considerata dalla legge notifica eseguita all'ente -dotato o meno di personalità giuridica-indicato come soggetto destinatario), venendo pertanto in questione, nel caso in esame, non un difetto assoluto di notifica quanto piuttosto una applicazione del procedimento notificatorio disciplinato dall'art. 145 c.p.c. difforme dalle modalità di consegna dell'atto indicate nello schema legale (integrando una ipotesi di nullità e non di inesistenza della notifica);

dall'altro lato la notifica irritualmente eseguita nelle forme dell'art. 140 c.p.c. si è risolta in una attività che ha comunque raggiunto il suo scopo ex art. 156co3 c.p.c., essendo venuta a conoscenza la società del provvedimento monitorio avverso il quale ha, infatti, proposto rituale e tempestiva opposizione ex art. 645 c.p.c., spiegando difese anche nel merito e contestando la pretesa creditoria, con la conseguenza che la omessa indicazione nell'atto introduttivo del rappresentante legale, quale soggetto cui l'atto doveva essere consegnato, si è tradotta in un mero vizio di invalidità della notifica sanato dalla stessa società opponente che ha dimostrato di avere avuto piena conoscenza dell'atto (in tal senso, cfr. Corte cass. Sez. 6 - I, Ordinanza n. 18762 del 13/09/2011, che ha sussunto nella invalidità e non nella inesistenza il vizio del procedimento notificatorio eseguito nei confronti di una società ai sensi degli artt. 149 c.p.c. ed 8 legge n. 890/1982, mediante deposito dell'atto presso l'ufficio postale e conseguente spedizione in raccomandazione alla società dell'avviso informativo, sul presupposto che in caso di assenza delle persone abilitate a ricevere il piego, la forma di

notifica di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 890/1982 -corrispondente alla forma ex art. 140 c.p.c.- può essere esperita esclusivamente nei confronti della persona fisica-rappresentante legale dell'ente).

Costituisce, infatti, principio consolidato di questa Corte che il vizio di notificazione importante nullità sanabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 160 e 156 cod. proc. civ. si ha quando, nonostante la inosservanza delle formalità o delle disposizioni di legge, tra cui quelle concernenti la persona alla quale può essere consegnata la copia dell'atto, la notificazione, tuttavia, è materialmente avvenuta mediante rilascio di copia nel luogo e a persona che possano avere un qualche riferimento con il vero destinatario della notificazione medesima; per contro, il vizio di notificazione è insanabile quando questa sia eseguita in luogo e presso persona che non siano in alcun modo e per nessuna via riferibili al soggetto passivo della notificazione medesima, essendo riferibili a tutt'altro soggetto, assolutamente estraneo al destinatario e all'atto da notificare (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 3001 del 01/03/2002; id. Sez. 3, Sentenza n. 8608 del 12/04/2006; Id. Sez. 1, Sentenza n. 16759 del 29/07/2011; id. Sez. 5, Sentenza n. 15252 del 12/09/2012) ipotesi quest'ultima, come si è visto, che non ricorre nel caso di specie in cui tra società e rappresentante legale della stessa deve ravvisarsi un rapporto di immedesimazione organica tale per cui la sfera di conoscibilità degli atti destinati alla prima vien quasi a sovrapporsi a quella dell'organo rappresentativo, difettando quella assoluta estraneità tra i soggetti che determina la inesistenza della notifica.